



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Alleghetti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero

G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
C. De Stefanis, S. Dimitri,
Eco Ambiente Service Srl,
K. Faudone (Progesa Srl),
G. Fino, L. Nardi, C. Pollet, A. Pratesi,
L. Reina, M. Rossini, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa

Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 18.09.2024

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 10/2024

Editoriale	- Prossimità di servizio	4
Opinione	- Tax credit librerie 2024	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale	6
	📎 - Procedura di adesione al concordato preventivo biennale	10
	📎 - Calcolo e adesione al concordato per forfetari	12
	- Nuovi termini e modifiche degli adempimenti tributari	14
	- Decreto Omnibus	16
	- Decreto Riscossione	18
	- Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti	20
	- Credito d'imposta Transizione 5.0	24
	- Semplificazioni per sostituti d'imposta	28
	- Acconti di novembre	30
	📎 - Riepilogo delle principali variazioni ai fini Ires	34
	- Riconciliazione dati di bilancio e fiscali nel quadro RV	36
	- Bonus per spese pubblicitarie in dichiarazione dei redditi	40
	- Compilazione del modello Redditi per regime Cfc	42
	- Costi black list nel modello Redditi SC	44
	- Visto di conformità escluso per tributaristi	46
	- Nuovi criteri di riporto delle perdite nelle fusioni/scissioni	48
	- Modifica delle sanzioni per imposte indirette	50
	- Proroga agevolazione "prima casa" per under 36	52
Accertamento	- Dichiarazione integrativa a favore del contribuente	54
	- Effetti della dichiarazione integrativa sul regime premiale Isa	58
	- Modello 770/2024 per dividendi e redditi di capitale	60
	- Nuova definizione dei processi verbali di constatazione	62
	- Confisca nei reati tributari	64

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- RegISTRAZIONI successive al bilancio e alle dichiarazioni fiscali	66
	 - Cessione occasionale di tartufi	70
Revisione	 - Sottoscrizione del modello 770 da parte del revisore	72

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Maxi deduzione del costo del lavoro	74
Pratiche amministrative	- Servizi del sito dell'Agenzia Entrate	78
Sicurezza	- Affitti brevi e obblighi di sicurezza	80
Antiriciclaggio	 - Panoramica di casistiche di riciclaggio nel rapporto Uif	82
Privacy	- Organigramma della privacy	84
Crisi d'impresa	- Atti a titolo gratuito e liquidazione giudiziale	86

Rubriche

Agevolazioni	 - Sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese	88
	- Finanziamento per l'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani	90
Scadenario	- Adempimenti mese di ottobre 2024	92
Quesiti Agenzia Entrate	- Costo fiscale della partecipazione in S.n.c.	95

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/join/sergioferrari)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****


Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Enos Rizzi
“Spiaggia Maremmana” (2018)

Enos Rizzi, figlio d'arte dello scultore Rocco Rizzi, è il decano dei pittori castiglionesi. Insignito il 28 giugno scorso della Civica Benemerenzza Luigi d'Oro, Rizzi ha alle spalle una vasta produzione artistica che, in estrema sintesi, si può riassumere in due macro-filoni: quello figurativo/paesaggistico e quello astratto. Nel caso del primo, di cui “Spiaggia Maremmana” è un esempio, si tratta di una produzione feconda quanto però minoritaria. Rizzi predilige, infatti, l'arte astratta e concettuale, e la sua opera diventa potente in quella dimensione, carica cioè di significato artistico ed estetico. Tuttavia, proprio per questo motivo, le tele figurative e dedicate al paesaggio non solo sono più rare, ma anche piene di fascino, soprattutto perché rappresentano una produzione non comune. Il rimando, in questo caso, ma sarebbe meglio dire ‘filiazione’, è quella che va dal Chiarismo, nella declinazione castiglionesa, corrente pittorica della quale Rizzi è l'ultimo erede, fino alle prime avvisaglie del mondo Niaf. Il tutto, però, rielaborato in maniera originale, perché Rizzi non è mai stato un pittore che ha copiato per comodità: ha sempre rielaborato e fatto propria la tradizione pittorica che ha studiato. In particolare, questo quadro fa parte di un omaggio alla Toscana e alle sue micro regioni, terra della quale Rizzi è innamorato, e che frequenta con la moglie Nara. Questa tela, come una serie di opere inedite, si potranno visionare alla grande mostra personale di Rizzi, in corso a palazzo Menghini di Castiglione delle Stiviere fino a gennaio 2025.

Luca Cremonesi

In copertina:
Enos Rizzi
“Spiaggia Maremmana” (2018),
53 x 66 - Olio su compensato
Collezione Privata

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRE DISPOSIZIONI

D. Lgs. 5.08.2024, n. 108 - D. Lgs. 12.02.2024, n. 13 - Circ. Ag. Entrate 17.09.2024, n. 18/E

L'art. 4 D. Lgs. 108/2024 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituito dal D. Lgs. 13/2024, e destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti in Italia. A tal riguardo, il decreto modifica i termini per l'adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31.07 ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Sono inoltre aggiunte ulteriori cause di esclusione dall'istituto, come nel caso di coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

SCHEMA DI SINTESI

<p>PROGRAMMI INFORMATICI PER ELABORAZIONE PROPOSTA CONCORDATO PREVENTIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono modificate le disposizioni riguardanti i programmi informatici che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. In particolare, il termine del 1.04 previsto per la messa a disposizione di siffatti programmi è sostituito con il nuovo termine del 15.04 (dal 2025). • In via transitoria, per il 2024 i programmi informatici per il concordato preventivo biennale sono resi disponibili entro il 15.06 ovvero entro il 15.07 per i contribuenti in regime forfetario.
<p>TERMINE DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A regime, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.07, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. • Per il primo anno di applicazione dell'istituto, è prevista la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
<p>REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. • I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. • Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di € 5.000. <p>Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.</p>
<p>ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: <ol style="list-style-type: none"> a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, dall'art. 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. • Sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale rispetto a quelle già previste: <ol style="list-style-type: none"> b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.

ALTRE DISPOSIZIONI

DECADENZA
DAL CONCORDATO

- Nel caso di decadenza dal concordato **restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.**

REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO OGGETTO
DI CONCORDATO

- Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, c. 1 Tuir, **senza considerare i valori relativi a:**
 - a) **plusvalenze e minusvalenze** di cui al citato art. 54, cc. 1-bis e 1-bis.1;
 - b) redditi o quote di redditi relativi a **partecipazioni** in soggetti di cui all' art. 5 del Tuir.
- b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di **cessione della clientela o di elementi immateriali**, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato art. 54.
- Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente **variazione del reddito concordato**, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Vengono, pertanto, ora esclusi, dai valori considerabili nell'ambito dell'attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale (di cui all'art. 54, c. 1-quater, Tuir).

REDDITO D'IMPRESA
OGGETTO
DI CONCORDATO

- Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'Ires, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'art. 66, **senza considerare i valori relativi a:**
 - a) **plusvalenze** realizzate (di cui agli artt. 58, 86 e 87) e sopravvenienze attive (di cui all'art. 88), nonché **minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti** di cui all'art. 101 Tuir;
 - b) **utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir**, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente **variazione del reddito concordato** secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

- Le **perdite fiscali** conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 Tuir.
- In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati, nonché dei soggetti in trasparenza (di cui agli artt. 115 e 116 Tuir) il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 Tuir.

• Pertanto, in materia di reddito di impresa oggetto di concordato, **sono ricompresi tra i valori da non considerare ai fini dell'individuazione del reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, anche le perdite su crediti.**

• Sono inoltre contemplati tra i suddetti valori gli **utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale** (di cui agli artt. 115 o 116 del Tuir) o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, del testo unico medesimo. Il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 Tuir.

IMPOSTE DIRETTE

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA IRAP OGGETTO DI CONCORDATO

RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE

BENEFICI PREMIALI ISA

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI PER I PERIODI OGGETTO DI CONCORDATO PREVENTIVO

REGIME OPZIONALE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO PER I SOGGETTI ISA

imposte e tasse

- Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'Irap.
- Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di € 2.000.
- Viene, pertanto, **inserito l'art. 10 tra le disposizioni del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 richiamate dall'art. 17, c. 1 D. Lgs. 12.02.2024, n. 13, per l'individuazione del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato.**
- **L'art. 10 sopra citato reca disposizioni concernenti la determinazione del valore della produzione netta degli enti privati di cui all'art. 87, c. 1, lett. c) Tuir.**

- Gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.** Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
- In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano **minori redditi effettivi** o minori valori della produzione netta effettivi, **eccedenti la misura del 30% (anziché 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.**

- Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i **benefici premiali ISA**, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto (previsti dall'art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.06.2017, n. 96).

- L'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
- Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
 - a) se l'acconto delle **imposte sui redditi** è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (**metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
 - b) se l'acconto **dell'Irap** è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (**metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 % della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
 - c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (**metodo previsionale**), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate hanno la **facoltà** di assoggettare la **parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto (reddito normalizzato), a una **imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
 - a) del **10%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a **8**;
 - b) del **12%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a **6 ma inferiore a 8**;
 - c) del **15%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale **inferiore a 6**.
- In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto previsto.
- L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

In sostanza, è prevista una **"flat tax" facoltativa sul maggior reddito concordato, per i soggetti irpef (che evita l'applicazione delle aliquote progressive sul maggior reddito) e per i soggetti ires (in sostituzione dell'aliquota ordinaria 24%)**.

**CESSAZIONE
DEL CONCORDATO**

- Il concordato cessa di avere efficacia a partire **dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:**
 - a) il contribuente **modifica l'attività svolta nel corso del biennio** concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA;
 - b) il contribuente **cessa l'attività.**

b-bis) il contribuente **aderisce al regime forfetario;**

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di **fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 del Tuir è interessata da **modifiche della compagine sociale;**

b-quater) il contribuente dichiara **ricavi** di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, c. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, **di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%.**

In sostanza, **sono inserite ulteriori ipotesi di cessazione del concordato di cui alle lett. b-bis), b-ter) e b-quater).**

**RILEVANZA DELLE BASI
IMPONIBILI OGGETTO
DI CONCORDATO
PREVENTIVO PER
CONTRIBUENTI
FORFETTARI**

- Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori (salvo che nell'ipotesi di circostanze eccezionali), ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
- In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano **minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30%** (anziché 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

**DETERMINAZIONE
DEGLI ACCONTI PER
PERIODI OGGETTO
DI CONCORDATO PER
CONTRIBUENTI
FORFETTARI**

- L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
- **Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:**
 - a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % ovvero al 3 % (nel caso di cui all'art. 1, c. 65 L. 23.12.2014, n. 190, ossia per soggetti forfetari che scontano imposta sostitutiva al 5%), della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
 - b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
- La maggiorazione di cui alla lettera a) è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

**REGIME OPZIONALE
DI IMPOSIZIONE
SOSTITUTIVA
DEL MAGGIOR REDDITO
CONCORDATO PER
I CONTRIBUENTI
FORFETTARI**

- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta **eccedente** rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una **imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 % dell'eccedenza, ovvero del 3 % (nel caso di applicazione di aliquota imposta sostitutiva al 5%).**
- In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.
- L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

**CESSAZIONE DEL
CONCORDATO PER
SOGGETTI IN REGIME
FORFETTARIO**

- Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il contribuente **modifica l'attività** svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
 - b) il contribuente **cessa l'attività;**

b-bis) il contribuente **supera il limite dei ricavi di cui all'art. 1, c. 71, 2° periodo L. 23.12.1994, n. 190, maggiorato del 50%.**

**DIFFERIMENTO
DEL TERMINE
DEI VERSAMENTI**

- **Per il 2024**, per i soggetti Isa e contribuenti forfetari/minimi, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31.07.2024 (ossia, entro il 30.08.2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

DECRETO RISCOSSIONE

D. Lgs. 29.07.2024, n. 110

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.08.2024, n. 184, Serie generale, il D. Lgs. 29.07.2024, n. 110, di riordino del sistema nazionale della riscossione, in vigore **dall'8.08.2024**.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

SCHEMA DI SINTESI

DISCARICO AUTOMATICO O ANTICIPATO DEI RUOLI

Art. 3

- Le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere **dal 1.01.2025** e non riscosse **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello di affidamento sono **automaticamente discaricate** secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Economia.
- In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito la comunicazione di **discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1.01.2025** e per le quali la stessa ha rilevato:
 - a) la **chiusura del fallimento** o della liquidazione giudiziale;
 - b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, **l'assenza di beni** del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
 - c) la **manca di nuovi beni** rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
- Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 4, c. 1.
- La facoltà è esercitata:
 - a) **dopo il 24° mese successivo** a quello della presa in carico, quanto ai carichi **già affidati alla data dell'8.08.2024**;
 - b) **tra il 24° e il 30° mese successivo** a quello della presa in carico, quanto ai carichi **affidati successivamente all'8.08.2024**.
- A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito.

DIFFERIMENTO DEL DISCARICO AUTOMATICO E PRODUZIONE DEI RELATIVI EFFETTI

Art. 4

- Sono temporaneamente **escluse dal discarico automatico** e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere **dal 1.01.2025** per le quali:
 - a) **al 31.12 del 5° anno successivo** a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
 - b) **tra la data di affidamento e il 31.12 del 5° anno** a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31.12 ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.
- Relativamente a tali quote il discarico automatico si determina **il 31.12 del 5° anno successivo**:
 - a) a quello di **cessazione della sospensione** ovvero di **conclusione della procedura**, per le quote di cui alla precedente lett. a);
 - b) a quello di **inadempimento, revoca o decadenza** dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla precedente lett. b).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MAGAZZINO IN CARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Art. 7

- Con decreto del Ministro dell'Economia è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata.
- La commissione appositamente costituita, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle Entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:
 - a) **il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010**;
 - b) **il 31.12.2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017**;
 - c) **il 31.12.2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024**.

RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI E SOMME PER RECUPERO DI AIUTI DI STATO

Art. 8

Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 3, c. 1 (discarico automatico dopo il 5° anno), 4 (differimento del predetto discarico automatico in alcune circostanze quali ad esempio la pendenza di procedure concorsuali) e 7 (elaborazione di proposte normative per il discarico del "magazzino" pregresso degli agenti della riscossione), **si applicano anche** alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a) decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 regolamento UE 2015/1589, **affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1.01.2025**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE

Art. 13

RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBLIGATI SOLIDALI

Art. 15

COMPENSAZIONE TRA RIMBORSI E IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

Art. 16

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

- Su semplice richiesta del contribuente che **dichiara** di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo **inferiore o pari a € 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
 - a) **84 rate mensili**, per le richieste presentate **negli anni 2025 e 2026**;
 - b) **96 rate mensili**, per le richieste presentate **negli anni 2027 e 2028**;
 - c) **108 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere **dal 1.01.2029**.
- Su richiesta del contribuente che **documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
 - a) per le somme di **importo superiore a € 120.000**, fino a un **massimo di 120 rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
 - b) per le somme di **importo fino a € 120.000**:
 1. **da 85 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate negli **anni 2025 e 2026**;
 2. **da 97 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate negli **anni 2027 e 2028**;
 3. **da 109 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere **dal 1.01.2029**.
- A tali fini, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
 - a) **per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo** eventualmente già in rateazione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), **all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo** eventualmente già in rateazione e **il valore della produzione**.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:
 - a) **particolari eventi** al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata **in ogni caso sussistente**;
 - b) **specifiche modalità di valutazione** della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lett. b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lett. b).

- Le disposizioni **non si applicano alle risorse proprie tradizionali** di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
- Alle richieste di rateazione **presentate fino al 31.12.2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, nella versione vigente** alla data dell'8.08.2024.

- In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, **la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della 1ª rata e per l'intera durata del piano di rateazione** ottenuto dal debitore principale.
- L'agente della riscossione **dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata** dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

- Il pagamento mediante compensazione volontaria opera **solo per i rimborsi di importo superiore a € 500** e la verifica sul beneficiario del rimborso deve essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì **sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento** derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente).
- In caso di rifiuto della proposta di compensazione o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme **restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31.12 dell'anno successivo** a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.
- Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'art. 28-ter D.P.R. 602/1973, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, **nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-riscossione**.
- Le disposizioni dell'art. 28-ter D.P.R. 602/1973 si applicano **anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle Entrate**.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'Economia.